DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1995

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della malattia di Newcastle in Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(95/291/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione [2], in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che nel corso del 1993 e 1994 sono insorti in Portogallo focolai della malattia di Newcastle ; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che, per contribuire ad eradicarla al più presto, la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi ;

considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità portoghesi hanno preso le misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE ; che siffatte misure sono state notificate dalle autorità portoghesi ;

considerando che sono soddisfatte le condizioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per i focolai della malattia di Newcastle insorti nel 1993 e 1994, il Portogallo può ottenere dalla Comunità una partecipazione finanziaria fissata :

— al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame ;

— al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per la pulitura, la disinfestazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature ;

— al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. La partecipazione finanziaria della Comunità viene concessa dietro presentazione di documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 sono trasmessi dal Portogallo al più tardi dopo sei mesi dalla notificazione dalla presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.